

Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione

Spese acquisto e installazione ulteriore ascensore

Investimenti in attrezzature / impianti in modifica al layout strutturale

Spese consulenza per prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, progettazione ambienti di lavoro, addestramento e stesura protocolli di sicurezza

Come noto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (vedasi nostra Mail Up n. 22 del 16 settembre u.s.). Il suddetto credito d'imposta spetta anche alle **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli **immobili destinati alle locazioni brevi** istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (art. 125, D.L. n. 3472020 convertito dalla L. n. 77/2020).

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus, tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza (interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali); gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (**circolare Agenzia delle Entrate n. 20/2020**).

L'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:

- 1) in merito all'acquisto ed all'installazione di un **nuovo ascensore** per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-COVID, il D.C.P.M. del 17 maggio 2020 e le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive regionali prevedono esclusivamente che: *“L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori”*. Si tratta di prescrizioni destinate a regolamentare l'uso degli impianti esistenti e non prevedono l'obbligo di aumentare il numero degli ascensori, al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza. Di conseguenza, le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore sono escluse dal credito d'imposta in esame (**Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 361 del 16 settembre 2020**);
- 2) sono agevolabili le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi, nonché le spese di rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti; sono, invece, esclusi gli interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di carattere economico ed estetico; non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per l'acquisto di un compattatore, per l'installazione di un impianto di condizionamento / areazione e per l'installazione di un

- montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l'acquisto di arredi di sicurezza (**Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 362 del 16 settembre 2020**);
- 3) le spese sostenute da una società per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza sono escluse dal credito d'imposta in esame (**Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 363 del 16 settembre 2020**).